

OGGETTO: Proroga della convenzione con il Comune di Lavarone per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria.

## IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Richiamati gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 *"Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*;

Dato atto che, come previsto dall'art. 13, comma 3, della L.P. 6 luglio 2022, n. 7, *"Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*, il Consiglio dei Sindaci è stato convocato dal Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il giorno 3 giugno 2025, in cui detto organismo ha designato all'unanimità il signor Isacco Corradi, consigliere del Comune di Lavarone, alle funzioni di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, giusta deliberazione n. 6 di medesima data ed ha preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità, come da deliberazione n. 7 approvata nella stessa seduta;

Richiamato l'art. 11 della citata L.P.7/2022, integrativo dell'art. 18 della L.P. n. 3/2006, che recita alla fine del comma 1: *"L'organizzazione della comunità prevede la funzione del segretario degli enti locali"*;

Visto il comma 2 dell'art. 141 del Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, che recita: *"2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretarile con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretarile della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretarile è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi."*;

Ricordato che, con provvedimento della Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 90 dd. 28 luglio 2016, con analoga deliberazione della Giunta comunale di Lavarone n. 65 dd. 27 luglio 2016, con provvedimento della Presidente della Comunità n. 17 dd. 16 aprile 2020 e con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 18 agosto 2022, la suddetta convenzione è stata prorogata fino al trentesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Presidente della Comunità;

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Lavarone n. 75 dd. 2 luglio 2025 di proroga della convenzione rep. 254/10 A.Pr. per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone, per tutta la durata del mandato conferito al Sindaco eletto per il Comune di Lavarone e fino al trentesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Presidente della Comunità;

Evidenziato come si ravvisi l'opportunità di prorogare la convenzione rep. 254/10 A.Pr. con il Comune di Lavarone per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria, al fine di garantire la funzionalità dei servizi della Comunità senza soluzione di continuità, sino al termine stabilito dal Comune di Lavarone in qualità di datore di lavoro del segretario titolare delle funzioni in convenzione con la Comunità;

Visto il comma 1 dell'art. 99 quater del C.C.P.L. 2002-2005, sottoscritto il 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 21 dell'Accordo stralcio dd. 29.12.2016, che recita: *"Al segretario comunale o di*

*comunità inquadrato come titolare del servizio di segreteria di enti che gestiscono in forma associata questa funzione, spetta per la durata dell'incarico, la retribuzione tabellare, l'indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato corrispondenti a quelle previste per l'ente con classe più elevata parte della gestione associata, purché eserciti effettivamente le funzioni segretarili nel suddetto ente. (...)".;*

Dato atto che:

1. ai sensi dell'allegato B del Codice degli Enti Locali la sede segretarile della Comunità è da considerarsi di terza classe (popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti);
2. ai sensi del comma 9 dell'art. 98 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come modificato dall'art. 30 Accordo di data 20.6.2007 e dall'art. 23 dell'Accordo stralcio di data 29.12.2016, l'importo massimo dell'indennità di risultato è quello relativo al n. 2 "segretari e i vicesegretari ad esaurimento delle altre classi", poiché la popolazione della comunità è superiore a 3.000 abitanti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 99 quater, che attribuisce l'indennità di convenzione prevista dall'art. 99 bis, comma 1, al segretario che eserciti le funzioni segretarili in due degli enti aderenti alla gestione associata, quali nella fattispecie il Comune di Lavarone e la Comunità;

Visto il comma 1 bis dell'art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, che quantifica l'indennità per le convenzioni di segreteria nella misura del 25% per le convenzioni di segreteria di IV classe e del 20% per le convenzioni di altre classi. L'indennità compete per 13 mensilità sullo stipendio complessivo, sull'indennità integrativa speciale e sulla retribuzione di posizione;

Osservato quindi che ai sensi dell'articolo 141 del Codice degli Enti Locali l'indennità di convenzione di segretario prevista dalla contrattazione collettiva è quantificata nel 20% del trattamento fondamentale, da corrispondere per 13 mensilità;

Ritenuto quindi di disporre la proroga della convenzione rep. 254/10 A.Pr., attualmente in essere con il Comune di Lavarone per il Servizio di Segreteria, per garantire la continuità della gestione amministrativa e valutato il risparmio di risorse complessive connesse alla gestione associata del servizio di Segreteria con altro ente;

Ritenuto altresì di confermare gli orari di servizio presso la Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, con esclusione del solo venerdì pomeriggio;

Ritenuto infine di avvalersi della figura professionale del Segretario comunale di Lavarone dott. Roberto Orempuller, che conosce l'ambito territoriale di riferimento e le rispettive Amministrazioni, già impegnato in qualità di reggente a scavalco della Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri dal 10.02.2010 al 30.04.2010 e quale Segretario della medesima in forza della convenzione rep. A.Pr. 254/10 dd. 11.05.2010 stipulata con il Comune di Lavarone per la gestione associata delle funzioni di Segreteria, ai sensi dell'art. 47 del D.P. Reg. 01.12.2005, n. 2/L, che risulta applicabile alle comunità ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Confermato che la convenzione in essere, che si propone appunto di prorogare per il periodo sopra evidenziato, debba essere interpretata nel senso che la ripartizione degli emolumenti spettanti al Segretario, pro quota di un terzo e due terzi ex art. 4 della stessa, non possa riferirsi a quest'ultima indennità di convenzione, la quale deve intendersi fin dall'origine ad intero carico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in ragione del fatto che la sua spettanza è esclusivamente dovuta alla doppia assunzione di incarico acconsentita al Segretario in ruolo al Comune di Lavarone;

Preso atto che, con propria deliberazione n. 11 dd. 16 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi allegati,

tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- Il Provvedimento della Commissaria n. 3 dd. 26 ottobre 2020 con il quale il dott. Roberto Orempuller –Segretario Generale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è stato nominato Responsabile dei Settori Affari Generali, Finanziario, Sociale, Tecnico, Mense Scolastiche, Politiche Giovanili, Sportello Linguistico a far data dal 26 ottobre 2020 sino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al successivo rinnovo degli organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il regolamento di Contabilità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, in luogo del dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole

**IL FUNZIONARIO CONTABILE**  
dott.ssa Rossella Turco

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. di prorogare, per tutte le ragioni meglio espresse in premessa, la convenzione rep. 254/10 A.Pr. in essere per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone, sino al termine stabilito dal Comune di Lavarone in qualità di datore di lavoro del segretario titolare delle funzioni in convenzione con la Comunità;
2. di confermare i seguenti orari presso la Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, con esclusione del solo venerdì pomeriggio;
3. di conferire al dott. Roberto Orempuller l’incarico di Segretario generale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la durata stabilita al punto 1 del presente provvedimento;
4. di confermare che l’indennità per convenzione di segreteria di cui all’art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall’art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007 - sia assunta per intero a carico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per le motivazioni di cui in premessa;
5. di dare atto che la spesa annua presuntiva di € 53.000,00 è stanziata al Bilancio 2025-2027 Capitolo 105000 (p.d.c.f. U.1.09.01.01.001. Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 9) e sarà impegnata e liquidata a favore del Comune di Lavarone con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., stante la necessità di garantire la continuità del servizio;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione al Consiglio dei Sindaci della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
  - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).